

## Il crocifisso resterà nelle aule anche per la sua funzione simbolica altamente educativa

Importante clamorosa sentenza del Consiglio di Stato del 13 gennaio 2006

Ancora una sentenza che certamente farà discutere: il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche non perché sia un "suppletivo" o un "oggetto di culto", ma perché "è un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili" (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione, ecc...) che hanno un'origine religiosa, ma "che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato". Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con un'importante e articolata sentenza, ha respinto il ricorso di una cittadina finlandese, una certa Soile Lauti, che chiedeva la rimozione del crocifisso dalla scuola media frequentata dai suoi figli ad Abano Terme.

La donna aveva già fatto ricorso al Tar del Veneto che prima di darle torto aveva sollevato una questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale. I giudici della Consulta (nel mese di dicembre 2004) avevano dichiarato inammissibile la questione (e quindi non erano entrati nel merito) perché l'affissione del crocifisso nelle scuole non era prevista da una legge, bensì da due regolamenti del 1924 e del 1927 sugli arredi scolastici sui quali il giudice delle leggi non poteva sindacare. A risolvere la delicata questione sono stati i supremi giudici amministrativi della VI Sezione.

Nella sentenza (19 pagine) del Consiglio di Stato vengono posti importanti paletti.

Innanzitutto è affermato che "la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione tra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti e uniformi nei diversi Paesi, ma pur all'interno della medesima civiltà, è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascun Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione". Insomma, diverso è il principio della laicità nel mondo anglosassone, dove "è consentito al legislatore secolare dettare norme in materie interne alla chiesa stessa" (in quanto la chiesa anglicana è dipendente dal potere secolare); diverso nell'ordinamento francese, dove la laicità è perseguita "anche con mortificazione dell'autonomia organizzativa delle confessioni e della libera espressione individuale della fede religiosa"; diverso negli Stati Uniti d'America, dove la "pur rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose", "non impedisce un diffuso pietismo nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini". Diverso è il principio di laicità in Italia, dove la laicità - senza minimamente intaccare la legittima autonomia delle due sfere, civile e religiosa, e fatta salva la libertà di tutti in materia religiosa (di professare o non professare una fede religiosa, e di manifestare in pubblico e in privato la propria fede) - alla luce delle norme costituzionali italiane, viene

compresa secondo la logica di un "atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso", anche mediante la via concordataria, ossia mediante una pattuizione non soltanto con la religione di maggioranza, ma anche con le altre confessioni religiose.

Premesso ciò, il Consiglio di Stato lascia alle dispute dottrinarie la definizione astratta di "laicità": "in questa sede giurisdizionale - si legge nella sentenza n. 556 - si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di laicità che connota oggi lo Stato italiano, e al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi", ossia la Corte Costituzionale. "E' evidente - affermano i giudici di Palazzo Spada - che il crocifisso è un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi, innanzitutto per il luogo in cui è posto".

Se in un luogo di culto "è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso", "in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso - prosegue la sentenza - potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti".

In tal senso - sottolinea il Consiglio di Stato - il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, "una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni".

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa dei valori della nostra convivenza anche civile, non mette in discussione, anzi ribadisce "l'autonomia dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale" e non sminuisce "la loro specifica laicità, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano". Tali valori pertanto "andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto, non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere laicamente sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati".

Le motivazioni lucidamente espresse nella sentenza del Consiglio di Stato non sono che l'articolazione logica di un principio, solennemente sancito negli Accordi di revisione del Concordato per legittimare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, secondo cui la Repubblica italiana "riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano".

## L'Islam a scuola? Niente confusioni

Il card. Renato Martino, presidente del Pontificio Consiglio di "Giustizia e Pace", si è dichiarato favorevole all'insegnamento del Corano nelle scuole italiane per gli studenti musulmani. Le sue dichiarazioni hanno fatto subito discutere. Qui presentiamo una riflessione di Marco Tarquinio, apparsa su Avvenire dell'11 marzo scorso

Il dibattito che si è aperto intorno all'ipotesi di un insegnamento della religione islamica nelle scuole italiane si segnala purtroppo per una certa dose di imprecisioni, che emerge da più di qualche parte. Ma ha certamente un pregio: induce un po' tutti a riflettere su quanto sia importante che il mondo della scuola non si chiuda al mondo delle religioni e, di conseguenza, spinge a ragionare sulle condizioni perché questo rapporto culturale resti impostato correttamente e in modo proficuo per gli studenti.

tadini della nostra Repubblica. La Chiesa, a sua volta, riconosce e limpidamente accetta i principi fissati dalla Costituzione italiana, a cominciare da quelli di democrazia e di libertà personale e religiosa.

A voler essere schematici si può dire che l'"ora di religione cattolica", così come è strutturata nel sistema scolastico italiano, è un'attività formativa sorretta da tre cardini: la storia e la tradizione viva del nostro popolo, una piena condivisione dei valori costituzionali, un'azione didattica culturalmente

sioni politiche e dottrinali che caratterizzano le comunità islamiche presenti in Italia (e che ancora impediscono la stesura di una Intesa tra esse e lo Stato) chi avrebbe la titolarità per proporre programmi e indicare eventuali insegnanti di religione islamica? Chi garantirebbe della loro adesione ai valori fondanti della nostra comunità civile? E come si affronterebbe il nodo dell'affermazione o meno, in classe, di aspetti cruciali della dottrina coranica che risultano in profonda contraddizione con precisi principi della nostra Co-



Un incontro di catechesi per i giovani in oratorio, dove si discute anche di Islam e di Occidente

Innanzitutto, senza avventurarsi in improponibili parallelismi, sarebbe utile tener bene a mente che cosa significa e perché è stato istituito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane. Uno spazio che non nasce da una rivendicazione estemporanea o per una decisione improvvisa, ma che è stato aperto, dopo un lungo cammino, grazie a un solenne e mutuo accordo tra Stato e Chiesa Cattolica - il Concordato - e sulla base di due reciproci riconoscimenti e di un impegno comune. L'impegno di fornire, attraverso docenti di certificata preparazione, un insegnamento aperto a tutti - e dunque non rivolto solamente ai cattolici - che contribuisca alla comprensione della cultura e dell'identità italiana. Lo Stato riconosce, insomma, un dato di solare evidenza: i principi del cattolicesimo costituiscono parte fondamentale del millenario patrimonio del popolo italiano e a essi si rifà la parte larghissimamente prevalente dei cit-

qualificata. Tre cardini solidi, che risultano impossibili da ignorare e che nessuno, comunque, dovrebbe avere interesse a tentare di indebolire.

Su un piano generale, chiunque può, a questo punto, constatare come all'ipotizzata "ora islamica" manchi il sostegno di quei tre fondamentali cardini, e anche la cornice di patti concordatari quali quelli stipulati fra Stato italiano e Chiesa cattolica. Un grande accordo - giova ripeterlo - che non è stato e non è certo il frutto di una volontà politica per così dire istantanea, bensì il risultato di una storia lunghissima, che continua. Scendendo nel particolare, è poi inevitabile porsi alcune domande. Ammesso e non concesso che qualcuno davvero ritenga di poter forzare regole e storia, come si giustificerebbe la dirompente novità nella "scuola di tutti" di un insegnamento che non potrebbe non essere tutto interno all'Islam? E, comunque, viste e considerate le divi-

stuzione? Sorvolando, per una volta, sul ben noto tema delle libertà, si pensi solo al regime familiare islamico - dalla possibilità della poligamia al ruolo del marito-padre - e lo si raffronti con il matrimonio monogamico fondato, ex art. 29, sulla parità "giuridica e morale" dei due coniugi. Domande serie, senza risposte facili o tranquillizzanti.

Marco Tarquinio

**AGENZIA  
ONORANZE FUNEBRI  
MANTOVANI**

di Mantovani Elena

La sicurezza di un servizio professionale, qualificato, eseguito con discrezione e sensibile umanità

Casalmaggiore

Via Cairoli, 39

Tel. e fax 0375 42154

Abitazione Vicomoscato

Via Manzoni, 108

Recapito: Badalotti Miro

Cell. 329 3707200

**"ARTE E STORIA  
NELLE NOSTRE CHIESE"**

TERZO INCONTRO  
**"LA CHIESA DI SAN FRANCESCO"**  
Giovedì 18 maggio ore 21  
presso l'Istituto Santa Chiara

Relatori  
Ing. Enrico Cirani - Prof.a Adelaide Donzelli

Perchè stampi a casa?  
da  
**FOTORASTELLI**  
di Casetti Stefania  
stampe in 1 ora anche da file  
Casalmaggiore - via Favagrossa, 20  
tel. 0375 - 43010